

NOTA CONSULTAZIONE PUBBLICA AIUTI DI STATO

1. INVESTIMENTI

Importante prevedere, a determinate condizioni, **l'acquisto di animali**, in particolare capi bovini e suini da riproduzione.

La percentuale massima dell'importo dei costi ammissibili, pari al **30 % per l'acquisto di animali da riproduzione** (in caso di deroghe al punto precedente), **deve essere innalzata al 50%**.

Sempre per gli investimenti, è importante prevedere l'applicazione dei **Costi standard**.

Inoltre, risulta importante **maggiorazioni dell'intensità degli aiuti nel caso di Contratti di Filiera** al fine di garantire un'integrazione di filiera a sostegno della **tracciabilità delle produzioni "sostenibili"**.

2. GESTIONE DEL RISCHIO

Adeguamento della normativa sugli Aiuti di stato alle novità introdotte con Regolamento Omnibus in merito al:

- **massimale del contributo pubblico Ue che sale dal 65% al 70%.**
- **soglia di applicazione degli interventi di gestione del rischio** che scende dal 30% al 20% della perdita riscontrata (di prodotto o reddito a seconda dello strumento considerato, ovvero: polizze agevolate o Fondi mutualistici settoriali "IST settoriali").

3. CONSULENZA

Risulta importante fornire il **contributo anche alle aziende agricole** e prevedere **l'innalzamento del contributo massimo concedibile, ad oggi pari a 1.500 € per consulenza**.

4. DIVERSIFICAZIONE PER LO SVILUPPO IN ATTIVITA' EXTRA-AGRICOLE

Prevedere, per tali aziende, **l'innalzamento della soglia massima di 200 000 euro** per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro.

5. TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

La concessione degli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli **devono subordinati alla presenza di un contratto di filiera tra industria ed agricoltori**.

6. REGIME DEI RISARCIMENTI DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA



COLDIRETTI



COLDIRETTI

In merito alla consultazione pubblica in oggetto, un aspetto su cui si ritiene necessario pone attenzione e che richiede la modifica della normativa sugli aiuti di stato riguarda **l'attuale regime dei risarcimenti dei danni da fauna selvatica**.

Ad oggi, i risarcimenti derivanti dai danni provocati da fauna selvatica sono assoggettati alla regola del *de minimis* che **comporta il tetto dei 20.000/25.000 euro facilmente raggiungibile dall'agricoltore**.

Per tale motivo, al fine di ovviare a tale ostacolo, le regioni sono spesso costrette a ricorrere all'adempimento dell'obbligo di notifica complicando in modo esponenziale la procedura che consente all'allevatore o all'agricoltore che ha subito il danno, di essere risarcito in tempi brevi e in modo congruo.

Ai sensi dell'art. 109 (ex articolo 89 del TCE) del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire "tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura".

Si ritiene pertanto che gli aiuti, in realtà più propriamente definiti risarcimenti conseguenti ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, dovrebbero poter essere considerati compatibili con il mercato interno al pari di quelli concessi per le calamità naturali ricollegandosi all'art. 107 del Trattato. Tale articolo, infatti, menziona oltre alle calamità naturali anche "altri eventi eccezionali". A tale fine, quindi, il reg. CE 702/2014 dovrebbe essere modificato in modo tale che i risarcimenti dei danni da fauna selvatica siano inseriti tra le categorie di aiuti esentate a priori dall'obbligo della notifica e, parimenti, dall'essere assoggettati alla regola del *de minimis* in considerazione delle perdite economiche che sono da essi subite a causa di politiche di conservazione delle specie protette, i cui effetti sfuggono al controllo umano. Resta comunque sempre la forte perplessità relativa al fatto che il risarcimento del danno sia condizionato all'obbligo da parte dell'agricoltore di adottare misure di prevenzione che ovviamente hanno dei costi.

Il punto focale è comunque **l'errore di classificare i risarcimenti per danni da fauna selvatica** provocati da fattori esterni non dovuti a comportamenti dell'impresa agricola **come aiuti e ricadere nella normativa degli aiuti di stato** con quanto ne consegue di negativo per gli agricoltori ed allevatori.

Quest'ultimi, infatti, si trovano ingiustamente a sopportare una perdita di reddito per politiche di conservazione che rispondono ad un interesse collettivo rispetto al quale l'impresa agricola è totalmente assente da qualsiasi responsabilità.

Si ritiene inoltre **necessario fare chiarezza a livello normativo** circa la necessità di equiparare la fattispecie del danno da mancato reddito alla fattispecie del risarcimento danni, la quale pertanto si deve ritenere oggetto di tutte le considerazioni di cui sopra.

7. AIUTI AL SETTORE ZOOTECNICO

Il Regolamento UE 702/2014 stabilisce all'art.27 "aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti" la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato e l'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso dei seguenti aiuti, che sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari:

a) aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;



COLDIRETTI



COLDIRETTI

b) aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

In sede di revisione della normativa sugli Aiuti di Stato, è molto importante **mantenere la possibilità, per gli Stati membri, di finanziare le attività sopra descritte relative al miglioramento genetico, mantenendo le percentuali già previste ed incrementandole.**

Ragioni a sostegno del mantenimento dell'attuale regime degli Aiuti al settore zootecnico (art.27 reg.702/2014):

Come riconosciuto anche nel Regolamento europeo n. 1012/2016, "in quanto elemento importante per la biodiversità agricola, le risorse genetiche animali rappresentano una base indispensabile per lo sviluppo sostenibile del settore zootecnico e offrono la possibilità di adattare gli animali alle mutevoli condizioni ambientali e di produzione, nonché alle esigenze del mercato e dei consumatori. Gli atti giuridici dell'Unione in materia di riproduzione dovrebbero pertanto contribuire alla conservazione delle risorse genetiche animali, alla protezione della biodiversità e alla produzione di prodotti regionali tipici di qualità in base alle caratteristiche qualitative ereditarie specifiche delle razze locali di animali domestici. Gli atti giuridici dell'Unione dovrebbero inoltre promuovere programmi genetici validi per il miglioramento delle razze e, in particolare, nel caso di razze a rischio di estinzione o razze autoctone che non sono comunemente diffuse nell'Unione, nonché la conservazione delle razze e della diversità genetica all'interno delle razze e tra di esse"

La selezione animale è un processo tipicamente centralizzato che consiste nell'accumulazione di geni a effetto "favorevole" nella popolazione animale di riferimento e presuppone l'esistenza di obiettivi di selezione ben definiti e schemi di selezione organizzati ed operativi.

La selezione non costituisce solamente un fattore di produzione di interesse del singolo produttore/allevatore, ma è un vero e proprio investimento pubblico che un Paese fa nel proprio patrimonio zootecnico. Essa, infatti, genera risultati permanenti e definitivi nella popolazione animale e, pur avendo una rilevante importanza economica, soprattutto in termini di bilancia commerciale, non offre, a livello imprenditoriale, margini di profittabilità tali da consentire il sostegno autonomo degli investimenti a lungo termine che richiede.

Tutela della biodiversità e risultati ottenuti dal Sistema italiano

L'esperienza italiana ha dimostrato che gli investimenti pubblici nella selezione hanno ritorni economici, in termini di aumenti produttivi realizzati, del tutto soddisfacenti. L'Italia ha, peraltro, investito notevoli risorse per lo sviluppo di produzioni qualitativamente differenziate nella logica delle filiere agro-alimentari.

In Italia, infatti, la selezione animale è sempre stata finalizzata all'esigenza di produrre latte e carne di qualità, legato alle caratteristiche dei territori. In questo senso, affiancano le numerose razze autoctone, le razze cosmopolite, che sono state selezionate in modo tale da assicurare produzioni in linea con le specifiche esigenze del mercato nazionale (per esempio, selezione delle razze bovine da latte Bruna e Frisona per β k-caseine per la produzione di formaggi di qualità, selezione del suino di razza large white per produzione del prosciutti di Parma e San Daniele, selezione della bufala mediterranea per la produzione della mozzarella di bufala campana, etc.). Soprattutto per i formaggi, nell'ambito delle DOP, esistono produzioni di eccellenza realizzate con latte di singole razze (si tratta dei prodotti monorazza, come parmigiano solo bruno o di razza reggiana, fontina di razza valdostana, montasio di razza pezzata rossa, etc.).

In considerazione dei punti riportati in precedenza:



COLDIRETTI



COLDIRETTI

si ritiene che queste riflessioni debbano essere prese in considerazione nell'ambito delle finalità della consultazione pubblica poiché si tratta di tematiche di centrale interesse da affrontare in occasione della riforma della legislazione degli aiuti di stato.